



STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "Ricerca e Innovazione Economica ETS", in forma abbreviata "R.INNOVA ETS"

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117, è costituita la fondazione di partecipazione denominata **"Ricerca e Innovazione Economica ETS", in forma abbreviata "R. INNOVA ETS"**.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate nonché dal Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

La Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS".

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Durata

La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 3 - Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di **VENAFRO (IS)** e potrà operare anche in altri luoghi sia sul territorio nazionale che internazionale.

Il trasferimento della sede nell'ambito del comune di Venafro non costituisce modifica dello statuto.

La Fondazione ha la principale unità locale c/o l'incubatore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia-Venafro, nel comune di Pozzilli.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire e sopprimere, in Italia e all'Estero, uffici e delegazioni onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali e di supporto alla stessa Fondazione.

Art. 4 - Scopi

La Fondazione ha come obiettivo lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 CTS, finalizzate a sostenere e rafforzare il sistema socio-economico della provincia di Isernia.

Tale scopo sarà perseguito supportando le attività produttive presenti sul territorio mediante:

a) la crescita culturale della forza lavoro, degli imprenditori e degli amministratori;

b) l'attività di ricerca scientifica e tecnologica finalizzata al mondo produttivo.

Rientrano negli obiettivi della Fondazione le attività di cui all'art. 5 CTS, lett. d), e), g), h), l), m), o), p), s) e w) e precisamente:

- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché lo svolgimento di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- la realizzazione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all' utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell' attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- la formazione universitaria e post-universitaria;

- la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- i servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- le attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale; da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l' accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- i servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- l'agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 5 - Oggetto

Per il miglior raggiungimento degli scopi suddetti, la Fondazione:

- promuove, realizza e sviluppa attività propedeutiche ad uno sviluppo economico integrato che coinvolge diversi settori: industriale/manifatturiero, agroindustriale/agroalimentare, agricolo, turistico, ponendo l'accento sull'offerta di servizi alle imprese nell'accezione più ampia e moderna (ricerca e innovazione di processo e di prodotto, formazione, marketing, commercializzazione, finanza, partenariato, ecc.), con l'obiettivo di creare le condizioni di uno sviluppo ecosostenibile eguardando con attenzione agli sforzi che si stanno approfondendo per la salvaguardia del patrimonio ambientale e delle biodiversità, dell'intero ecosistema;

- attiva o partecipa a progetti di ricerca nei seguenti ambiti:

- 1) monitoraggio ambientale: aria, acqua e suolo;
 - 2) relazione alimenti e salute/patologie croniche e oncologiche;
 - 3) produzioni agricole fuori suolo;
 - 4) piante officinali e salute;
 - 5) materiali per packaging alimentare a tutela della salute;
 - 6) produzioni, trasformazioni e conservazioni alimentari meglio compatibili con un'alimentazione salutare;
 - 7) processi produttivi (salubrità, economicità, logistica, etc.);
 - 8) tecnologie e metodologie gestionali: agroalimentare, turismo, patrimonio artistico - culturale;
 - 9) sviluppo, caratterizzazione e valorizzazione industriale delle biodiversità;
 - 10) sviluppo di nuovi materiali e nuove tecnologie costruttive di impianti produttivi nei settori sopra elencati;
 - 11) sviluppo in tutti gli ambiti e settori produttivi che siano compatibili con le attività economiche che ricadono nel comprensorio;
 - 12) attività finalizzate alla creazione di incubatori e acceleratori di START-UP;
- organizza dibattiti, seminari di studi, convegni, esposizioni, mostre, festival, rassegne, eventi, presentazioni ed altre manifestazioni pubbliche, al fine di promuovere le finalità prima richiamate;

- contribuisce alla realizzazione da parte di terzi di iniziative rientranti negli scopi della Fondazione;

- promuove e realizza la massima correlazione e integrazione con gli altri enti ed istituzioni culturali presenti sul territorio nazionale, che si occupano di attività simili.

ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Art.6 - La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento ed in particolare potrà, tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto e contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche a mezzo world wide web;

i) studiare e ricercare:

= possibili processi di integrazione dei sistemi produttivi, in modo da favorire una crescita equilibrata del territorio e del tessuto economico nel suo complesso;

= possibili livelli di complementarità intersettoriali tali da creare economie di scala e potenziare la competitività delle imprese e potenziare i fattori di localizzazione del territorio;

l) elevare la cultura dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale;

m) studiare la compatibilità tra impresa e territorio per settore e dimensione;

n) promuovere attività educative e formative;

o) fornire assistenza e supporto a tutti gli enti presenti sul territorio e preposti allo sviluppo economico;

p) attività di istruzione e formazione, anche volte a promuovere una più diffusa cultura rurale, sociale e ambientale, di trasferimento tecnologico e consulenza alle imprese e agli enti pubblici, di ricerca e sperimentazione scientifica, finalizzate alla crescita socio-economica e culturale degli addetti all'agricoltura nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare e forestale, con particolare riferimento alle loro interconnessioni con l'ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio.

Per perseguire le già menzionate finalità la Fondazione svolge e promuove le attività di seguito indicate:

1) istruzione e formazione rientrante nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, alta formazione professionale, formazione a carattere universitario e postuniversitario, formazione permanente, nelle materie agrarie, forestali, ambientali e ad esse riconducibili, nel rispetto delle disposizioni previste per il riconoscimento delle scuole paritarie, dei percorsi di formazione professionale e degli istituti universitari non statali;

2) consulenza tecnico-economica e di sviluppo;

3) ricerca e sperimentazione scientifica;

4) trasferimento tecnologico e dell'innovazione, nonché sostegno alla creazione di nuove imprese;

5) studi socio - economici, contabilità agraria e analisi della gestione aziendale, analisi chimico - agrarie e monitoraggio ambientale;

6) attività di ispezione, controllo e certificazione di prodotti, processi e sistemi di gestione del settore primario e delle filiere collegate, in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali, comunitarie e internazionali che regolano il funzionamento degli organismi di certificazione/controllo, mantenendo i relativi accreditamenti presso le istituzioni preposte.

Al fine di garantire l'imparzialità e l'indipendenza di dette attività, ne è affidata la funzione di indirizzo e supervisione ad un organo collegiale specifico, composto dai rappresentanti delle parti aventi interesse alle attività realizzate: produttori, consumatori, autorità di regolamentazione di riferimento nei settori di operatività;

7) produzione agricola, in particolare nei settori delle seguenti filiere:

8) filiera orticola in pieno campo e in serra (idroponica, aeroponica e a led): pomodoro e altri ortaggi;

9) filiera della frutta secca a guscio (noce, nocciolo, mandorlo e pistacchio);

10) Filiera olivicola e olearia (olio e oliva da mensa);

11) Filiera delle produzioni soggette a specifica disciplina tecnica, quali le produzioni biologiche, integrate, ovvero quelle ottenute con altri sistemi ecocompatibili (agricoltori biologici e/o che attuino metodi di produzione ecocompatibili, che stipulano e sottoscrivono protocolli per la diffusione del metodo biologico e/o ecocompatibile di coltivazione, nonché di altri prodotti agricoli e forestali che saranno successivamente ritenuti complementari al raggiungimento degli scopi della Fondazione).

Per svolgere la sua attività la Fondazione può stipulare accordi, convenzioni o contratti con Enti, Istituti pubblici e privati, costituire e partecipare a consorzi, società e altri soggetti pubblici e privati.

La Fondazione può partecipare ai bandi per la realizzazione ed il finanziamento di progetti e centri di ricerca, emanati dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici o privati.

Per perseguire i propri fini o finanziare le proprie attività la Fondazione può porre in essere tutti gli atti e le operazioni occorrenti che non le siano precluse dalla legge e dallo Statuto.

Può svolgere, altresì, attività commerciale, in via non esclusiva o prevalente, nel rispetto dei propri scopi istituzionali e ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La sua gestione è ispirata a criteri di efficienza, economicità e trasparenza e non ha finalità di lucro.

La Fondazione è qualificata come ente di ricerca.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali o che non siano alle prime direttamente connesse.

Art. 7 - Principi ispiratori dell'attività della Fondazione

L'attività della Fondazione è organizzata ed agisce in armonia con i seguenti principi:

- a) sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza;
- b) rapidità di decisione in risposta alle richieste provenienti dalla realtà sociale ed economica;
- c) distinzione delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo da quelle di gestione, garantendo al contempo l'autonomia della ricerca e dell'insegnamento;
- d) distinzione tra organi di governo, organi di controllo ed organi di consulenza scientifica;
- e) confronto costante con la realtà agricola e forestale molisana, nonché nazionale e internazionale nelle sue molteplici espressioni per orientare al meglio le attività di istruzione e formazione, di ricerca e sperimentazione e di trasferimento tecnologico;

f) flessibilità, funzionalità ed economicità nell'organizzare

le proprie attività;

g) interazione, collaborazione, interscambio tra le varie articolazioni organizzative della Fondazione;

h) valorizzazione delle risorse umane e coinvolgimento del personale nella vita istituzionale della Fondazione e nelle sue scelte fondamentali;

i) tutela e valorizzazione, anche economica, dei risultati della ricerca e della sperimentazione.

Con riferimento all'attività scolastica e formativa nelle materie agrarie, della salute umana e ambientali o ad esse riconducibili, la Fondazione assume la persona come valore fondamentale per l'espletamento della propria attività formativa e educativa e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue dimensioni.

Per le finalità di cui sopra, sono individuati gli organi, gli strumenti operativi e di partecipazione democratica di tutte le componenti della comunità cui la formazione è diretta.

Titolo II - Patrimonio, Risorse ed Esercizio Sociale

Art. 8 - Patrimonio

Il patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione rappresentato dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili effettuati dai Fondatori di valore non inferiore all'importo minimo di € 30.000,00 previsto dall'art. 22, c. 4 CTS.

- dal fondo gestione costituito dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della fondazione; da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; da eventuali contributi ricevuti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione; dai contributi dei fondatori promotori, dei fondatori, dei partecipanti a tale fondo destinati dal Consiglio Direttivo e dai ricavi delle attività di interesse generale e diverse ai sensi dell'art. 5 e 6 CTS; da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi e da altre entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale;

- dalle somme dovute quale Quota Annuale dai Partecipanti alla Fondazione, come determinate e approvate dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa

destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere destinata ad incremento del patrimonio;

- da eredità, donazioni e legati;

- da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;

- dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali sia pubblici che privati.

Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statuari.

Le Fondazioni che operano come organismi di ricerca e le Università degli Studi che partecipano alla Fondazione, anche in qualità di Soci Fondatori, sono esentate dal corrispondere la Quota di partecipazione al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione iniziale e/o annuale.

Art. 9 - Fondo di dotazione

Il Fondo di dotazione è costituito dal denaro, dai beni mobili ed immobili e dalle altre utilità che a tale Fondo siano stati espressamente conferiti in proprietà dai Fondatori in sede di atto costitutivo, comunque non inferiore all'importo minimo previsto dall'art. 22 co. 4 del CTS.

Nel Fondo di dotazione confluiscono i contributi ad esso destinati dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, da eventuali donazioni, elargizioni e/o disposizioni testamentarie, nonché le ulteriori risorse individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato dalla Fondazione per il funzionamento della stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito:

- dai conferimenti dei Soci Fondatori e dei Soci Partecipanti nelle forme e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati, senza espressa destinazione al Fondo di dotazione;

- da contributi a tale fondo destinati dal Consiglio di Amministrazione;

- dai ricavi delle attività di interesse generale e diverse, ai sensi degli articoli 5 e 6 CTS;

- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- da altre entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale.

Il Fondo di gestione deve essere impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 11 - Risorse

La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

a) gli apporti diversi da quelli specificatamente destinati a incremento del patrimonio della

Fondazione;

b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non

specificatamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;

e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio

della Fondazione;

g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificatamente destinata a

incremento del suo patrimonio.

Art. 12 - Raccolta fondi e Ricezione di finanziamenti

La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

a) gli apporti diversi da quelli specificatamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificatamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;

e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;

g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificatamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Art. 13 - Raccolta fondi e Ricezione di finanziamenti

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione di erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sosteni-

tori ed il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 7, comma 3, CTS.

La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, osservando i seguenti precetti:

- il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

- nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di due punti percentuali; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di due punti percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di due punti percentuali.

Art. 14 - Irripetibilità di apporti e versamenti

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dal fondatore, dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio, né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del fondatore o del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento, o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 15 - Incremento del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti comunque denominati destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Art. 16 - Salvaguardia del patrimonio

Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Art. 17 - Esercizio finanziario

L'esercizio sociale della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 18 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 - Patrimoni destinati a uno specifico affare

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447-bis e seguenti cod. civ.

Titolo III - Soci

Art. 20 - Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione della Fondazione e sottoscrivono l'atto costitutivo e lo statuto.

Art. 21 - Soci Partecipanti

Possono divenire "Soci Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche e/o private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera dell'Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione fatta su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione.

La deliberazione dell'Assemblea generale dei soci di accoglimento o rigetto della Domanda deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata entro trenta giorni dalla ricezione della Domanda e annotata nel Libro dei Soci. La delibera di rigetto necessita di adeguata motivazione.

Alla comunicazione all'interessato provvede il Consiglio di Amministrazione.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di trenta giorni il Consiglio di Amministrazione non abbia comunicato al richiedente né l'accoglimento né il rigetto, la Domanda si intende comunque accettata.

Art. 22 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio (Fondatore o Partecipante) che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Partecipante o per gravi motivi.

Più precisamente ed a titolo esemplificativo, possono essere esclusi dalla Fondazione i soci che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

Ove il socio sia un ente e/o una persona giuridica, l'esclusione può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo verificatasi;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I soci Fondatori possono essere esclusi, oltre che nei casi previsti al capo precedente, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive dell'Assemblea dei Soci.

Sono, in ogni caso, fatte salve, le cause di esclusione previste dalla legge.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in ba-

se alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al partecipante escluso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Partecipante escluso, i diritti di partecipazione del Partecipante medesimo all'organizzazione e alle attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Partecipante escluso.

La decisione in merito all'esclusione è adottata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste all'articolo 25 che segue.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Partecipante a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata al Partecipante escluso a meno che, entro tale termine, essa sia stata impugnata innanzi al Collegio Arbitrale, di cui all'art. 45 che segue.

Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere il Partecipante escluso in stato di sospensione dei diritti di partecipazione all'organizzazione e alle attività della Fondazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, il Partecipante è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui il Partecipante si trova.

I Soci Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando l'adempimento degli obblighi originatisi in capo al Partecipante anteriormente al momento di efficacia del recesso.

I Soci Fondatori possono, invece, recedere con un preavviso di almeno sei mesi.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata indirizzata alla Fondazione stessa.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Fondazione.

Titolo IV - Organi ed amministrazione

Art. 23 - Organi

1. Gli organi della Fondazione sono:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice-Presidente del C.d.A.;
- il Comitato Esecutivo, ove nominato;
- il Segretario;
- il Tesoriere, ove nominato;

- l'Organo di controllo;

- l'Organo di Revisione legale, ove nominato;

- il Comitato Scientifico, ove nominato;

- il Comitato Tecnico, ove nominato.

L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Art. 24 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci, Fondatori e Partecipanti, e per le persone giuridiche dai legali rappresentanti o loro delegato di volta in volta. Per ciascuna Università sarà il Magnifico Rettore o Professore dell'ateneo dallo stesso delegato, legittimato all'intervento in assemblea.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza. Essa si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Il diritto di intervento in assemblea spetta a tutti i soci.

A prescindere dalla quota di partecipazione, tutti i soci avranno diritto di voto paritario.

In caso di parità di voto, prevarrà il voto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia-Venafro, al fine di superare eventuali situazioni di stallo decisionale.

L'Assemblea dei soci avrà un segretario verbalizzante delle riunioni, funzione che sarà assolta dal Direttore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia-Venafro o da chi ne fa le veci, e si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea Generale è l'organo collegiale di indirizzo della Fondazione che provvede a:

- delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;

- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e disporne la revoca;

- nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione su indicazione dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia-Venafro;

- nominare l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione legale e disporne la revoca;

- nominare i membri del Comitato Scientifico e disporne la revoca;

- nominare i membri del Comitato Tecnico e disporne la revoca;

- deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito delle finalità previste dallo Statuto;

- approvare il programma annuale e pluriennale delle attività;

- deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito all'ammissione di Soci Partecipanti;

- determinare la forma e la misura minima del valore dell'apporto annuale che i Membri Fondatori e Partecipanti debbono apportare al patrimonio e/o al fondo di gestione.

L'apporto relativo ai Membri Fondatori è validamente adottato con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Membri Fondatori **e, comunque, con il voto favorevole del socio promotore "CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ISERNIA - VENAFRO";**

- adottare eventuali Regolamenti interni su proposta del Consiglio di Amministrazione;

- deliberare le modifiche dello Statuto;

- deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

- deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio nel rispetto di quanto previsto dalla legge;

- deliberare su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Statuto o dalla normativa applicabile.

L'Assemblea Generale è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 dei Soci Fondatori, e della maggioranza dei Soci Partecipanti; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti purché vi sia la maggioranza dei Membri Fondatori.

L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite qualunque mezzo idoneo a garantirne data certa di spedizione, almeno cinque giorni - riducibili a due in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

I Soci possono delegare, in via occasionale o permanente, la propria rappresentanza ad altro Socio o persona indicando l'eventuale limite di mandato del delegato.

L'assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti i soci, Fondatori e Partecipanti, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione, l'incremento e la devoluzione del patrimonio, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e, in ogni caso, con il voto favorevole di 2/3 dei Soci Fondatori. In caso di parità prevale di voto del CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ISERNIA - VENAFRO, al fine di risolvere situazione di stallo decisionale.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato; in caso contrario sarà scelto tra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Delle riunioni dell'Assemblea Generale viene redatto un verbale, che va inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea. La seduta può essere tenuta anche presso in luogo diverso dalla sede legale, fissato nella convocazione, purché sul territorio nazionale.

Essa può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 25 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto all'amministrazione della Fondazione.

È nominato con deliberazione dell'assemblea dei soci ed è composto da un numero di membri variabile da tre a nove, di cui uno con funzione di Presidente ed uno con funzione di Vicepresidente vicario, in caso di assenza e/o impedimento, anche temporaneo, del Presidente. Nel caso norme del MIUR comportino la ridefinizione dell'Organo di gestione esso sarà adeguato di conseguenza.

I soci provvederanno a scegliere i componenti del Consiglio tra persone di provata esperienza in materia. Resta fermo che in ogni caso il CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ISERNIA - VENAFRO, quale soggetto promotore, avrà diritto alla nomina di almeno un membro dell'Organo.

I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che abbiano la qualifica di socio Fondatore o Partecipante o da questi indicate, ove i medesimi non abbiano la natura di

persone fisiche.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 8 del CTS, spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della propria attività e un compenso, determinato dal Consiglio di Amministrazione, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimo o analoghi settori e condizioni. E ciò solo se risulterà compatibile con l'equilibrio stabile della situazione economica e finanziaria della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione avrà un segretario verbalizzante delle riunioni, funzione che sarà assolta dal Direttore del CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ISERNIA - VENAFFRO, o da chi ne fa le veci.

I componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere riconosciuta competenza scientifica o manageriale nei settori di cui all'art. 4 del presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica 3 (tre) anni; svolge comunque le proprie funzioni fino alla ricostituzione.

I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere confermati in carica per non più di due mandati.

I componenti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare dalla carica per qualsiasi motivo rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione e alla gestione della Fondazione nell'ambito dei programmi approvati dall'Assemblea Generale ed in particolare:

- a) nomina il Segretario, e ne dispone la revoca;
- b) nomina, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e dispone la revoca dei suoi membri;
- c) nomina il Tesoriere e ne dispone la revoca;
- d) nomina il Direttore Generale della Fondazione, e ne dispone la revoca;
- d) propone i programmi e gli obiettivi della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui all'art.4 del presente statuto;
- e) istruisce il programma pluriennale delle attività approvato dall'Assemblea Generale e ne dà esecuzione;
- f) predispone e approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo, accompagnati dalle rispettive relazioni sull'attività svolta e da realizzare;
- g) propone per l'approvazione all'Assemblea Generale i regolamenti interni alla Fondazione;
- h) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Sta-

tuto;

i) propone all'Assemblea Generale i nuovi Membri Partecipanti;
j) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Art. 26 - Consiglio di amministrazione. Funzionamento

Le modalità di funzionamento e di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere fissate con regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei componenti che rappresentano i Membri Fondatori. L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo fax o telegramma o e-mail, almeno dieci giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno. Esso può indicare contestualmente anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Di norma il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, purché anche con il voto favorevole della maggioranza dei membri espressi dai Membri Fondatori.

Le deliberazioni relative all'adozione e alle modifiche dei regolamenti sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, che viene inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipano, i membri dell'Organo di Controllo e ove nominati, i componenti del Collegio dei revisori, senza diritto di voto.

L'assenza ingiustificata di un consigliere per più di tre sedute del Consiglio comporta la sua decadenza dalla carica.

La seduta può essere tenuta anche presso in luogo diverso dalla sede legale, fissato nella convocazione, purché sul territorio nazionale.

Essa può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più

luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Adunanza, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 27 - Responsabilità dei Consiglieri

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Articolo 28 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, ove nominato dal Consiglio di amministrazione, è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, dalle medesime norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 29 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio di Amministrazione;
 - b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con facoltà di farsi assistere legalmente;
 - c) cura l'osservanza dello statuto nonché della Normativa Applicabile;
 - d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione;
 - e) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
 - f) cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
 - g) può nominare un Vice-Presidente cui può delegare parte dei suoi compiti e poteri. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato.
- Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, il Presi-

dente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il sol atto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituire per i terzi prova dell'impedimento di questi.

Articolo 30 - Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per l'amministrazione della Fondazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione dell'adunanza degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per l'Organo di Controllo.

La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione; del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro dei Partecipanti.

Articolo 31 - Tesoriere

Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio di esercizio per sottoporla al Consiglio di Amministrazione.

Art. 32 - Organo di controllo - Collegio dei Revisori dei Conti

32.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

In caso di nomina di un Sindaco Unico è nominato anche un Sindaco Supplente.

In caso di nomina di un Collegio Sindacale sono nominati anche due Sindaci Supplenti.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione della carica del Sindaco Unico o di uno dei Sindaci Effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale deve essere nominato, nei casi previsti dalla legge, un Revisore Legale o un Collegio dei Revisori o una Società di revisione legale, in possesso dei requisiti di legge.

Qualora, invece, l'Organo di Controllo eserciti la funzione di revisione legale, esso deve essere composto da tutti revisori legali iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Non possono essere eletti alla carica di componenti dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione delle Società controllate dalla Fondazione stessa;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle Società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sull'osservanza dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come previsto dalle norme del CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;

g) può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Il Collegio Sindacale è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio stesso.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante let-

tera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettro-

nica certificata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il termine è ridotto a tre giorni.

Il Collegio Sindacale è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Non sono ammessi né il voto per delega né per corrispondenza.

È invece consentito lo svolgimento delle riunioni del Collegio Sindacale in audio/video conferenza, con le modalità sopra delineate per l'Assemblea Generale dei soci e il Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti dell'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 8 del CTS, spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della propria attività e un compenso, determinato dal Consiglio di Amministrazione, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimo o analoghi settori e condizioni. E ciò solo se risulterà compatibile con l'equilibrio stabile della situazione economica e finanziaria della Fondazione.

32.2 La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

La nomina dell'organo di revisione legale è obbligatoria al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del CTS, salvo che tale funzione sia esercitata dal Collegio Sindacale.

32.3 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e di Revisione Legale è disciplinata dall'articolo 28 del CTS.

Art. 33 - Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è organo tecnico di consulenza a supporto del Consiglio di amministrazione e dei Centri operativi. Svolge funzioni di impulso, indirizzo e di consulenza, esprime parere obbligatorio sui piani pluriennali delle attività relativi alla ricerca, alla sperimentazione, all'istruzione ed al trasferimento tecnologico e presenta annualmente, in sede di approvazione della relazione annuale sull'attività svolta, un rapporto sui risultati dell'attività di valutazione della ricerca e della didattica.

Le competenze del Comitato scientifico sono quelle di individuare e suggerire tutte le ipotesi di studio che emergono dallo stato della ricerca e dell'innovazione nel mondo accademico, produttivo e scientifico, mediante la predisposizione anche di programmi annuali su tematiche che dovranno essere coerenti tra loro e con le finalità dell'Istituto.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero minimo di membri che va da un minimo di 5 ad un massimo di 15 nominati

dall'assemblea dei soci.

Il Comitato scientifico eleggerà al proprio interno un Presidente. In caso di inerzia, decorsi 60 giorni vi provvederà il Consiglio di Amministrazione.

La partecipazione al Comitato scientifico comporterà il diritto alla percezione e la corresponsione di un emolumento solo se ciò sarà compatibile con l'equilibrio stabile della situazione economica e finanziaria dell'Istituto e sempre nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 CTS.

Il Comitato avrà un segretario verbalizzante delle riunioni, funzione che sarà assolta dal Direttore del Consorzio o da chi ne fa le veci.

Le riunioni del Comitato si terranno presso la sede legale.

Art. 34 - Comitato tecnico

Il Comitato tecnico ha un ruolo prevalentemente tecnico-operativo di supporto alla struttura della Fondazione. Tra le altre, le competenze del Comitato tecnico sono quelle di predisporre un piano esecutivo di ipotesi di progetti o programmi di ricerche che abbiano una loro verificata fattibilità tecnica ed economica e che siano attinenti allo scopo dell'Istituto e coerenti con i programmi in corso. Le proposte dovranno essere completate da una pre-analisi costi/benefici e un piano finanziario o indicare le fonti di finanziamento, i beneficiari del progetto di ricerca e l'impatto che essa avrà sul contesto socio-economico e sugli altri progetti di ricerca in corso.

Il Comitato tecnico avrà l'onere di predisporre, sentito il Comitato Scientifico, tutta la documentazione di supporto per l'invio al Consiglio di amministrazione delle proposte di progetti di ricerca.

Il Comitato Tecnico è composto da un numero minimo di membri che va da un minimo di 6 ad un massimo di 9.

Essi sono nominati:

- a) almeno due dal Direttore del Consorzio o di chi ne fa le veci;
- b) uno di diritto per ciascuna Università;
- c) uno di diritto dalla Fondazione Neuromed;
- d) i rimanenti dall'Assemblea dei Soci.

Il Comitato tecnico eleggerà al proprio interno un Presidente. In caso di inerzia, decorsi 60 giorni vi provvederà il Consiglio di Amministrazione.

La partecipazione al Comitato tecnico comporterà il diritto alla percezione e la corresponsione di un emolumento solo se ciò sarà compatibile con l'equilibrio stabile della situazione economica e finanziaria dell'Istituto e sempre nel rispetto e nei limiti di cui all'articolo 8 CTS.

Il Comitato avrà un segretario verbalizzante delle riunioni, funzione che sarà assolta dal Direttore del Consorzio o da chi ne fa le veci.

Le riunioni del Comitato si terranno presso la sede legale.

Art. 35 - Conflitto di interessi

I componenti degli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto terzi ovvero di parenti o affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea ovvero in caso di omissione dolosa della suddetta comunicazione, l'organo di appartenenza può adottare, in relazione alla gravità del conflitto e alla sua prevedibile durata, i provvedimenti della sospensione o della decadenza.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione disciplina con regolamento le modalità di adozione dei provvedimenti di sospensione o decadenza.

Titolo V - Struttura organizzativa, programmazione e valutazione dell'attività**Art. 36 - Struttura organizzativa**

La Fondazione si avvale di una struttura organizzativa flessibile e funzionale ai propri fini istituzionali e statutari che sarà composta prevalentemente da personale della struttura del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia-Venafro. La partecipazione, sotto qualsiasi forma, alla Fondazione da parte del personale in forza al Consorzio, sarà a titolo gratuito. La struttura, qualora le condizioni economiche e finanziarie assicurino uno stabile equilibrio dell'attività sociale, potrà essere completata da figure esterne cui spetterà l'emolumento come da CCNL.

A capo della struttura organizzativa la Fondazione nomina un Direttore generale che formula la composizione della struttura sulla base delle effettive esigenze della Fondazione ed entro i limiti della sostenibilità economico-finanziaria, nel rispetto degli indirizzi fissati dagli amministratori nel bilancio preventivo.

I responsabili delle strutture della Fondazione formulano al Direttore generale la proposta dei documenti programmatici e la relazione annuale sull'attività svolta per la parte di attività di competenza; adottano gli atti di amministrazione conseguenti.

Art. 37 - Direttore generale e Dirigenti

Il Direttore generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione per una durata non superiore a 3 (tre) anni, rinnovabili.

Assume la visione unitaria degli indirizzi e degli obiettivi varati dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente ed è chiamato a rispondere della loro attuazione complessiva. A tal fine il Direttore generale garantisce la maggiore efficienza, l'economicità ed efficacia delle risorse impiegate nelle attività della Fondazione.

Svolge funzioni di coordinamento nei confronti delle struttu-

re in ordine al perseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei piani e programmi della Fondazione.

A ciascuna struttura è preposto un Dirigente o un responsabile, che assume la responsabilità tecnica e gestionale delle attività.

Art. 38 - Risorse umane

Per il perseguimento delle sue finalità e lo svolgimento delle relative attività, la Fondazione si avvale di personale a ciò dedicato nel rispetto di quanto previsto dalle norme del Codice civile e dalle altre disposizioni di legge in materia di lavoro subordinato, nonché dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

Il personale della Fondazione informa il proprio rapporto di lavoro al rigido rispetto dei principi di appartenenza alla Fondazione e alle sue finalità nonché di trasparenza e responsabilità del proprio operato lavorativo nei suoi confronti, evitando di porre in essere condotte concorrenziali e/o conflittuali a danno della Fondazione, di divulgare indebitamente conoscenze e informazioni proprietarie della stessa o farne uso per scopi personali o di terzi.

Titolo VI - Bilanci, Libri e Scritture

Art. 39 - Esercizi

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 40 - Bilancio di esercizio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 41 - Bilancio sociale

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 42 - Scritture contabili

La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Art. 43- Libri della Fondazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro dei Partecipanti;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni, dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea dei soci, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico, è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun membro dell'Organo di Controllo, che ne può estrarre copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I singoli soci non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo VII - Estinzione e Scioglimento

Art. 44- Devoluzione del patrimonio

La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'articolo 27 del Codice civile:

- quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause previste dal CTS.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo VIII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 45 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione elencati all'articolo 23 che precede, tra i suoi membri e tra essi e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio del Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgimento di un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di ITERNIA.

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Articolo 46 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del CTS, del Codice civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato, in quanto compatibili.

firmato: Stefania Passarelli

firmato: Mario Pietracupa

firmato: Claudio Papa

firmato: Lorenzo Ballini

firmato: Roberto Coccoluto

firmato: Stefano Ricciarini

firmato: Mastrolillo Carmine

firmato: Bachini Silvia

firmato: Carmen Vecchiarino

firmato: Antonio Bucci

firmato: Notaio Antonio Ventriglia - Impronta del Sigillo

